COMUNE DI RECOARO TERME
Provincia di Vicenza

Estratto del Regolamento comunale del mercatino dell'antiquariato dell'usato e del collezionismo - art. 9 L.R. n. 10/2001

(approvato con delibera di Consiglio comunale n. 19 del 16/04/2003 e smi)

Articolo 3 – Caratteristiche del mercatino

1. Nel mercatino possono operare solamente:
   - gli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di partita IVA, iscritti al Registro Imprese;
   - gli operatori non professionali: raccoglitori, hobbisti, collezionisti non professionali e simili, in possesso del tesserino di riconoscimento previsto dall'articolo 9 comma 4 lettera a) della Legge Regionale.
2. Gli operatori hanno l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. Al mercatino sono ammesse soltanto le seguenti specializzazioni merceologiche: antiquariato, oggettistica antica, cose vecchie, cose usate e oggetti di collezione. La vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla Legge 20.11.1971 n. 1062 nell'ambito del mercatino è riservata agli operatori professionali in possesso dell'autorizzazione commerciale prevista dal D.Lgs. 31.03.1998 n. 114.
4. Non è consentita la vendita o l'esposizione per la vendita di prodotti appartenenti a tipologie merceologiche diverse da quelle elencate al comma 3, ed in particolare: ogni genere di prodotti alimentari, oggetti nuovi, manufatti artigianali o industriali recenti, armi, esplosivi, oggetti preziosi.
5. Il mercatino si svolgerà secondo il seguente orario: dalle ore 9.00 alle ore 18.00. L'occupazione del posteggio potrà avvenire non prima delle ore 8.00 e non oltre le ore 10.00. Il posteggio non potrà essere abbandonato prima dell'ora fissata per la chiusura. In caso di abbandono anzitempo, il posteggio non potrà essere rioccupato dal titolare nel corso della medesima giornata.

Articolo 5 – Disposizioni per gli operatori commerciali professionali

1. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della Legge Regionale va inviata al Comune tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnata all'ufficio protocollo del comune, ove è apposta la data di presentazione: La domanda è considerata inammissibile se è redatta in modo non conforme al modello predisposto, se è priva dei dati essenziali o se perviene al protocollo del comune oltre i termini previsti dalla pubblicazione dell'elenco dei posteggi liberi.
2. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 forma una graduatoria unica per l'assegnazione dei posteggi liberi, ordinata secondo i seguenti criteri di priorità:
   a) anzianità di presenza al mercato;
   b) anzianità di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo;
   c) ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo del Comune.
3. Ciascun operatore commerciale non può essere concessionario di più di due posteggi nello stesso mercatino;
4. I concessionari di posteggi non presenti all'orario stabilito sono considerati assenti;
5. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori commerciali precari aventi titolo, seguendo l'ordine nella graduatoria degli operatori precari.

Articolo 6 – Disposizioni per gli operatori non professionali (Hobbisti)

1. L'istanza di partecipazione al mercatino da parte degli operatori non professionali, redatta secondo il modello appositamente predisposto, deve pervenire al protocollo del Comune almeno tre giorni prima della giornata di svolgimento del mercatino.
2. L'assegnazione dei posteggi avviene in base ad una graduatoria formata secondo l'ordine cronologico di presentazione, in caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio è assegnato al richiedente con maggior numero di presenze nel mercatino dell'anno in corso.
3. Gli assegnatari di posteggi non presenti all'orario di inizio stabilito dal Regolamento sono considerati assenti.
4. Gli operatori non professionali devono esibire al personale addetto alla vigilanza:
   a) il tesserino di riconoscimento;
   b) l'elenco delle merci poste in vendita.
5. L'operatore non professionale ammesso a partecipare al mercatino deve essere personalmente presente nel posteggio assegnato e non può essere sostituito da altre persone, salvo che per brevi periodi.
6. Gli operatori non professionali devono esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico e devono vendere beni di valore non superiore ciascuno ad Euro 258,23.